

Provincia di Biella

Ordinanza n° 115/09-07-966. Domanda datata 20 maggio 2025 della società CORDAR Valsesia S.p.A., per variante sostanziale alla concessione assentita in precedenza con D.D. della Provincia di Biella 22 aprile 2016, n° 467, di derivazione d'acqua pubblica in parte sotterranea da sorgenti tributarie del torrente Sessera e in parte superficiale dal rio Ardeccia; in Comune di Coggiola (BI), a uso potabile (gestione parziale servizio idrico del Comune di Valdilana). Fascicolo provinciale 966 - Codice Utenza BI00958.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del 09 agosto 2024,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 22 aprile 2016, n° 467, venne assentita alla società "Cordar Valsesia Spa" (codice fiscale 01271960021), con sede in Serravalle Sesia (VC), frazione Vintebbio – regione Partite s.s. 299, la concessione di piccola derivazione d'acqua mediante distinte e diverse captazioni ubicate in Comune di Coggiola e praticate in parte dal rio Ardeccia e in parte da 13 sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 10,96, a cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile complessivo di metri cubi 345.635, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale – gestione di parte del servizio idrico del Comune di Coggiola), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Sessera, sempre in Comune di Coggiola, tramite collettori consortili pubblici e previo opportuno trattamento.

la suddetta concessione, per effetto della stessa D.D. della Provincia di Biella n° 497/2016, venne accordata a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 e, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento e, pertanto, la medesima verrà a scadere in data 5 luglio 2028;

all'utenza idrica costituita dalle derivazioni d'acqua pubblica accordate con la D.D. della Provincia di Biella n° 467/2016, la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: BI00958;

Vista:

ora, la domanda datata 20 maggio 2025, depositata e registrata in data 23 maggio 2025, al n° 10.653 di protocollo provinciale, con cui la società Cordar Valsesia Spa ha chiesto specifica variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita con D.D. della Provincia di Biella 22 aprile 2016, n° 467, allo scopo di inserire ulteriori due nuove derivazioni a integrazione del sistema di alimentazione dell'acquedotto esistente, con aumento della portata massima istantanea complessiva derivabile a litri al secondo 11,96 e del volume massimo annuo

a metri cubi annui 377.171, a cui corrisponde una portata media annua complessiva pari a litri al secondo 11,96, tramite numero 16 sorgenti tributarie del torrente Sessera e fermo restando il prelievo di acqua superficiale dal rio Ardeccia, in Comune di Coggiola (BI), sempre per uso potabile (uso consumo umano tramite rete di acquedotto avente pubblico interesse – gestione del servizio idrico di parte del Comune di Coggiola) e con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Sessera.

Preso atto che:

con D.D. della Regione Piemonte 11 dicembre 2018, n° 468/A1604A/2018, è stato approvato, ai sensi delle disposizioni entrate in vigore (29 dicembre 2006) per effetto del regolamento regionale recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii., lo studio di definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile, **alla cui preventiva integrazione con i nuovi prelievi è, comunque, subordinato il definitivo rilascio della variante al titolo di concessione;**

Dato atto che:

l’avvio del procedimento relativo a variante sostanziale della concessione ex articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato alla Società richiedente in data 19 giugno 2025, con nota registrata al n° 12.687 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l’utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d’acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l’utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua pubblica;

Verificato che:

sia le opere di presa dell’acqua esistenti, regolarmente concesse e in esercizio, sia le nuove opere di presa da autorizzare non ricadono all’interno di aree protette ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’articolo 43 della L.R. n° 19/2009;

le soglie dimensionali di ciascuna singola derivazione d’acqua pubblica non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio della variante risulta escluso dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle procedure di VIA di competenza dell’Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di

variante della rispettiva concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

il corpo idrico sotterraneo da cui avviene parte del prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato **GWB-CRN – “Cristallino Indifferenziato Nord”**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**":

mentre Il corpo idrico superficiale da cui avviene parte del prelievo, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è il torrente **Sessera - IT0101SS2N726PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**":

Precisato che:

sulla base dei disposti indicati nell'articolo 7, comma 3 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

in osservanza delle disposizioni indicate all'articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione in parola, in conseguenza della variante richiesta, verrà assegnata una nuova durata e conseguentemente una nuova scadenza, avente decorrenza dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, dichiarando al contempo scaduta alla data dello stesso provvedimento la concessione oggetto delle D.D. della Provincia di Biella n° 467/2016 e ss.mm.ii.;

a termini dell'articolo 30, comma 12 del regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., nelle more di esperimento del procedimento di variante alla concessione, l'utenza idrica in parola può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'Autorità

concedente in ordine alla variante, accertato che la domanda di variante sia stata presentata entro la data di naturale scadenza della concessione e che la società concessionaria sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovra canoni demaniali, ivi compresa l'annualità in corso alla data di adozione del provvedimento di assenso alla variante;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte dalla responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Alice Zeolla, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 20 maggio 2025 per variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita con D.D. della Provincia di Biella n° 467/2016, mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 26 febbraio 2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027”;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti le derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri

Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **7 agosto 2025**, all'Albo Pretorio del Comune di Coggiola (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **30 settembre 2025**, con ritrovo alle ore 9:00 presso il Comune di Coggiola (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Coggiola (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto/stato di consistenza delle derivazioni, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la variante alla concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l'espressione di eventuale parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Regione Piemonte, settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellesse, Vercellese, Casalese”, di Vercelli;
 - * Azienda Sanitaria Locale VC, di Borgosesia;
 - * Comune di Coggiola (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Coggiola (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin;
 - l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il funzionario tecnico responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Lucio Menghini;
 - Il funzionario tecnico responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;

- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 14 marzo 2024 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;
 10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
 11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
 12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella lì, 24.07.2025

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin